



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA**

composta dai seguenti magistrati:

**Amedeo Federici** Presidente-relatore

**Angelo Bax** Consigliere

**Nicola Ruggiero** Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **60852** del registro di Segreteria, ad istanza del Procuratore regionale nei confronti di **VERDONE** Manuela.

Visto l'atto di citazione depositato il 4 agosto 2017, ritualmente notificato alla convenuta;

Uditi, nella pubblica udienza del 12 settembre 2018, con l'assistenza del segretario sig.ra Carmina Carlini, il presidente relatore Amedeo Federici, il rappresentante del Pubblico ministero nella persona del v. procuratore generale Letizia Dainelli, non costituitasi la convenuta;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Ritenuto in

**FATTO**

Con atto di citazione depositato il 4 agosto 2017 il Procuratore regionale ha citato in giudizio Zandomeneghi Antonio, Pedreschi Giancarlo e Verdone Manuela, dipendenti del Comune di Capalbio, a

titolo di colpa grave, in quanto ritenuti responsabili di un danno arrecato all'ente quantificato in € 6.980,10.

I fatti causativi del pregiudizio asserito possono essere così riassunti.

I convenuti odierni, nella loro qualità di componenti di Commissione disciplinare del comune di Capalbio, avevano adottato un provvedimento sanzionatorio, emesso in data 25 novembre 2015, nei confronti di un'altra dipendente, tale Bianchi Anna, consistente in un "richiamo scritto", avendo la stessa "postato sul proprio profilo Facebook un'informazione riguardante l'Amministrazione ed il Servizio affari generali" non astenendosi dall'esprimere un commento personale ritenuto lesivo per l'immagine dell'ente.

A seguito di ricorso coltivato dall'interessata, il Tribunale di Grosseto – Sezione Lavoro, con sentenza n. 78/2016 ha annullato il provvedimento sanzionatorio, ritenendo legittimo il comportamento della ricorrente Bianchi, e condannando l'ente alla rifusione delle spese di lite per € 2.501,00 oltre accessori, cui si sono aggiunti € 2.918,24 quali spese per l'assistenza legale fornita dall'avv. Antichi in favore dell'ente.

A seguito del deposito dell'atto introduttivo, il Presidente della Sezione, ritenendo di poter procedere al procedimento per ingiunzione di cui all'art. 131 del D.Lgs n. 174/2016, ha adottato il decreto n. 27/2017 del 21 settembre 2017, stabilendo, per ognuno dei convenuti, a ristoro del danno contestato, il pagamento di € 1.300,00 comprensivi di interessi, oltre spese di giudizio.

Il provvedimento, ritualmente notificato, è stato accettato dal sig. Zandomeneghi in data 23 novembre 2017 e dal sig. Pedreschi in data 12

dicembre.

Nel corso dell'odierna udienza, non costituitasi la convenuta, il P.M. ha chiesto la condanna della Verdone al pagamento di un terzo della somma inizialmente contestata, pari ad € 2.326,00.

La causa è quindi passata in decisione.

Considerato in

### **DIRITTO**

Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia della convenuta ai sensi dell'art. 93 del Codice.

Nel merito la domanda è fondata.

La grave negligenza contestata alla convenuta è stigmatizzata lucidamente dalle valutazioni espresse nella sentenza di accoglimento del ricorso presentato dalla Bianchi innanzi al giudice del lavoro di Grosseto, territorialmente competente, il quale nella sua sintetica disamina definisce asfittico il provvedimento disciplinare adottato nei confronti della stessa Bianchi.

In buona sostanza, in questa sede non è in discussione la sussistenza o meno del potere sanzionatorio, in sede disciplinare, dell'Amministrazione di Capalbio nei confronti di una sua dipendente, asseritamente per violazione dell'art. 10 del regolamento che disciplina il comportamento dei dipendenti pubblici, recepite nell'art. 8, c. 1, del codice di comportamento dei dipendenti del comune di Capalbio, adottato con delibera commissariale n. 16 del 12 marzo 2014, bensì la sua concreta applicazione nel caso che ci occupa. Quindi non l'*an* bensì il *quomodo* di tale esercizio, che evidentemente non ha colto nel segno di

evidenziare le difettosità, lesive per il prestigio dell'Amministrazione di appartenenza, non evidenziate dalla convenuta (unitamente agli altri due componenti) nella produzione dell'annullato provvedimento.

La carenza provvedimentale messa in atto è da ritenersi, peraltro, di elevata gravità, anche in considerazione della ormai copiosa giurisprudenza formatasi in sede di giurisdizione di merito, sia in sede di A.G.O., sia in sede di giurisdizione amministrativa.

Sussistono, comunque, ragionevoli motivazioni per una riduzione dell'addebito contestato, quantificabile, pertanto, in € 1.500,00 oltre interessi legali dal deposito al soddisfo.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Toscana, definitivamente pronunciando nel giudizio n. **60852**, respinta ogni contraria istanza ed eccezione

#### **DICHIARA**

**VERDONE** Manuela contumace nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **60852** del registro di Segreteria;

#### **CONDANNA**

**VERDONE** Manuela al pagamento, in favore del comune di Capalbio (GR), della somma di € 1.500,00 aumentata degli interessi legali dal deposito al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate per € 265,53.= (Euro duecentosessantacinque/53.=).

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12 settembre 2018.

**Il Presidente-estensore**

F.to Amedeo Federici

Depositata in Segreteria il 15/10/2018

**Il Direttore di Segreteria**

F.to Paola Altini